

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Con domanda di sospensione e contestuale richiesta di previa misura cautelare provvisoria da assumersi con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 dlvo 2 luglio 2010 n.104

Dei Sigg.ri, Lo Bue Giuseppe , Cala' Tiziana , Fascella Concetta , Sardo Concetta, Guadagnino Maurizio, Montalbano Maria Cristina , Izzo Rosa, Adamo Giovanna, Rinaldi Francesca , Maddalena Carmen Silveria, Giuliana Maria Teresa, Grasso Nicola , Chiarenza Vincenzo , Genuardi Eucarpio , Maniaci Maria Tindara, Pidala' Francesco rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta, **Federico** Maria Luana unitamente e/o disgiuntamente con l'avv . Marco

D'Aleo del foro di Gela , **Pizzo** Francesca Milena unitamente e/o disgiuntamente con l'avv. Marco D'Aleo del foro di Gela, **Tabbi' Rocco** unitamente e/o disgiuntamente con l'avv. Marco D'Aleo del foro di Gela come da procura alle liti apposta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nadia Spallitta Spallitta CF: SPLNDA61P66A089R sito in Palermo Piazza Lolli n. 15.

Dichiara che l'indirizzo per le comunicazioni il seguente fax:091/329150 ed il seguente indirizzo di posta elettronica : nadiaspallitta@pecavvpa.it

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione , in persona del Direttore Generale per il Personale scolastico pro-tempore

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –URS Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore

-Commissione di esami in persona del Presidente pro-tempore

-Sottocommissione di esami in persona del legale rappresentante pro-tempore

Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-tempore

E NEI CONFRONTI

Anello Marilena

Valentino Massimo

Sangeniti Giuseppe

Mallia Giovanna

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE CON RISERVA

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data, recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento

di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018 , nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n.

AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.

- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;

- in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;

- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;

- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013

n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

E PER L'ACCERTAMENTO

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

-Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 (GU 90 del 24/11/2017) veniva indetto il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Il concorso era riservato al personale docente ed educativo delle scuole statali assunto con contratto a tempo indeterminato che avessero presentato istanza nei termini e con le modalità prescritte.

Ai candidati veniva assegnato un codice identificativo.

Il concorso prevedeva una prova preselettiva nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici regionali con sistema computerizzato ed assegnazione di una postazione informatica alla quale accedere tramite codice identificativo personalizzato fornito il giorno della prova (art. 6);

Alla prova scritta accedevano coloro che avessero superato la prova preselettiva con il superamento del voto di 70/100.

In particolare la prova scritta era unica per tutto il territorio nazionale e doveva svolgersi in unica data nelle diverse regioni (art.8)

La prova scritta era computerizzata con accesso alla postazione informatica tramite codice di **identificazione personale fornito il giorno della prova .**

I quadri di riferimento in base ai quali era costruita e valutata la prova scritta sarebbero stati pubblicati il giorno prima della prova (art.8 c.9)

Il Ministero provvedeva altresì ad assegnare la sede e l'aula di svolgimento delle prove per i candidati distribuiti in ordine alfabetico

La prova consisteva poi nella risposta aperta a cinque quesiti e due quesiti in lingua straniera

Con riferimento alla commissione di esame la stessa sarebbe stata nominata secondo le disposizioni del DM 138/2017 .

Con successiva disposizione del 13 giugno 2018 si precisavano le modalità di svolgimento del concorso

Per le prove scritte venivano date precise istruzioni (si veda <https://www.youtube.com/watch?v=NcHRiyLMXs&feature=youtu.be>)

Tra le altre cose si disponeva che la commissione di esame o le sottocommissioni avrebbero attribuito il punteggio della prova assegnando un codice progressivo corrispondente all'elaborato. Successivamente tale codice progressivo dell'elaborato sarebbe stato assegnato al codice anonimo di ciascun candidato .

La data per la prova scritta veniva fissata per il 18 ottobre 2018 .

Il giorno prima della prova in data 17 ottobre 2017 venivano pubblicati i criteri di valutazione delle stesse prove con indicazioni dei testi, e della bibliografia

Orbene per ragioni sopravvenute le prove non si svolgevano simultaneamente sul territorio nazionale, e ciò in violazione dell'art 8 del bando di concorso; ed infatti mentre nel resto dell' Italia si svolgevano in data 18 ottobre 2018 , le stesse si svolgevano in Sardegna giusta rinvio di cui al provvedimento n.17907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. – URS Sardegna, successivamente , in data 13 dicembre 2018, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento tra concorrenti della penisola e concorrenti della Sardegna ai quali di fatto con largo anticipo venivano resi noti i criteri di valutazione , i testi e la bibliografia , elementi indispensabile per calibrare meglio la prova d'esame, che invece per gli altri candidati erano resi noti solo il giorno prima .

Con Decreto n.2080 del 31 dicembre 2018 del Direttore Generale venivano nominate le sottocommissioni esaminatrici Le stesse commissioni venivano modificate con successivi decreti emessi fino alla data del marzo 2019

2. Gli odierni ricorrenti presentavano nei termini regolare domanda di partecipazione e superata la prova preselettiva accedevano alla prova scritta presso le sedi previamente assegnate .

Il giorno della prova scritta veniva accertata l'identità personale dei ricorrenti ricorrente con esibizione dei documenti personali di riconoscimento e del codice fiscale che venivano consegnati al momento del riconoscimento al componente del comitato di vigilanza assegnato all'aula, dove si svolgeva la prova, preventivamente assegnata alla candidata, . I candidati inoltre accedevano ad uno ad uno all'aula e sottoscrivevano il registro cartaceo dell'aula mentre il tecnico informatico spuntava la presenza del candidato sul registro elettronico.

Ad ogni candidato veniva consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. A ciascun candidato inoltre veniva fatto estrarre altresì un modulo contenente un codice personale anonimo, che gli veniva contestualmente consegnato.

Inoltre veniva consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti , quello con anagrafico e quello anonimo , **senza sigillare la busta.**

I candidati venivano fatti quindi accomodare in una delle postazioni disponibili, dove inserire il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione.

I candidati venivano quindi invitati ad apporre , in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, **la propria firma sul modulo del codice personale anonimo** da conservare all'interno della busta internografata (oscurata) non sigillata .

In altri termini sostanzialmente l'anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente , innanzi al responsabile d'aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre,

prima quello contenente il nominativo e poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto.

La prova iniziava dopo l’inserimento della parola chiave decorsi 3 minuti per leggere le istruzioni.

Alla prova venivano assegnati 150 minuti al termine dei quali il sistema interrompeva automaticamente l’accesso acquisendo sole le domande “confermate” fino a quel momento. Infatti i candidati dovevano ad ogni quesito confermare la risposta ai fini dell’acquisizione della stessa e la visualizzazione della domanda successiva . All’ultima domanda appariva infine la pagina di riepilogo da confermare .

Era poi consentita la visualizzazione e la modifica della pagina di riepilogo .

Terminata la prova i candidati venivano invitati , **in presenza del responsabile d’aula ad inserire il codice personale anonimo ed a sottoscrivere il modulo anonimo con la dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell’applicativo a conclusione della prova”.**

Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell’anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta, veniva sottoscritto in presenza del responsabile d’aula .

3.Finita la prova i ricorrenti, presso le diverse sedi assegnate consegnavano la busta contenente il codice anonimo sottoscritto davanti al responsabile e la scheda anagrafica .

La busta tuttavia non veniva né timbrata né siglata

4. In data 25 e 26 marzo, veniva sciolto l'anonimato abbinando il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente codice identificativo anonimo . Senonchè questa operazione presupponeva di conoscere già, attraverso il codice fiscale , quale fosse, l'elaborato del candidato

In altri termini non esisteva alcun anonimato avendo la Commissione sia il codice fiscale –che consentiva di risalire al nome del candidato, sia il codice identificativo anonimo , peraltro sottoscritto e quindi in nessun modo anonimo, sia la scheda anagrafica contenuta nella stessa busta del codice anonimo –per cui ben poteva essere estratta prima la scheda anagrafica e poi il codice anonimo- peraltro sottoscritto –

Dopo questa operazione , e quindi conoscendo sostanzialmente l'identità del candidato, veniva assegnato il punteggio .

In data 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione rendeva noto l'esito delle prove, o più precisamente pubblicava l'elenco degli ammessi in n.3795, **senza tuttavia indicarne la votazione.**

Nessuna notizia veniva fornita ai ricorrenti ed agli altri candidati circa la propria esclusione e l'eventuale punteggio assegnato .

In generale nessuno degli esclusi aveva alcuna notizia del proprio elaborato

5. Gli stessi presentavano , quindi, istanza di accesso per acquisire tutta la relativa documentazione personale; istanza rimasta ad oggi inevasa.

Nel frattempo a seguito delle riscontrate irregolarità nelle procedure concorsuali alcuni concorrenti presentavano un esposto agli uffici giudiziari.

Solo in data 8 maggio 2019 venivano resi individualmente noti i punteggi assegnati agli esclusi e veniva consentita la visione del verbale della prova scritta .

Non venivano pubblicati i punteggi dei candidati ammessi .

Inoltre i diversi verbali relativi alla prova scritta presentavano diverse irregolarità ed in alcune parti erano anche incompleti o non sottoscritti

Nessuno degli odierni ricorrenti riportava il punteggio di 70/100 . Molti dei ricorrenti tuttavia raggiungevano la sufficienza

Senonchè gli stessi apprendevano che in altre sedi , dopo l'assegnazione dei punteggi ed in palese violazione dell'anonimato, e con ingiusta disparità di trattamento le stesse commissioni decidevano di riaprire il verbale ed aumentare i voti dei candidati che avessero superato il punteggio di 60 ammettendoli alla prova orale . A tal fine veniva presentata istanza di accesso agli atti ad oggi rimasta inevasa .

In data 21 maggio 2019 si apprendeva che l'elenco degli ammessi era stato altresì modificato per presunti errori materiali

Su questi profili ci si riserva fin da ora , ad acquisizione completa degli atti , ricorso per motivi aggiunti

Orbene con salvezza di motivi aggiunti ad acquisizione della documentazione relativa allo svolgimento della prova scritta ed all'assegnazione dei punteggi, nonché alla composizione della commissione ed al comportamento tenuto dalle sottocommissioni nelle procedure di valutazione delle prove , l'esclusione degli odierni ricorrenti è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA SIMULTANEITA' DELLA PROVA ; VIOLAZIONE DELL'ART.8 DEL BANDO ; INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST

Preliminarmente viene in rilievo la violazione del principio di simultaneità della prova e di unicità del concorso , in quanto i candidati sardi hanno espletato il concorso a distanza di circa due mesi , il 13 dicembre 2019 , e dopo avere avuto accesso ai parametri ed alla bibliografia concorsuale pubblicata il 17 ottobre 2018, potendo quindi meglio calibrare le rispettive prove. Si tratta di un ingiustificata disparità di trattamento in quanto alcuni candidati sono stati sostanzialmente avvantaggiati dal rinvio delle prove concorsuali e ciò in violazione anche del bando

Ne deriva l'illegittimità del comportamento del Ministero dell'Istruzione per violazione del principio di parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità

II) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART.14 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N.487 E SUCC MOD ED INTEGR.; ; VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 COST.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013

Invero :

Invero : “una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.”

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi).

Ed infatti “....nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio

dell'anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Ed ancora :. Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo... , sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa” (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre)

E' pacifico in altri termini che : “ le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o

colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura

(T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008 ; si veda anche TAR Lazio Sezione Prima Quater n. 1989/2018)

Inoltre “Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso. Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove

stesse, sia pure limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto il ricorso straordinario”

(parere n.4233/13 del 14.10.).

In tempi più recenti : *“Nelle procedure pubbliche, come le gare d’appalto o i concorsi pubblici, bisogna distinguere tra le violazioni della regola dell’anonimato imputabili ai concorrenti e quelle imputabili all’amministrazione procedente: nel primo caso bisogna provare l’intenzionalità dei segni di riconoscimento, nel secondo caso è la violazione in sé a rendere illegittima la procedura, ([Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331](#))*

“Infatti criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

([Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571](#))

Al riguardo si ricorda anche che con la decisione n.15/2015 del 5.01.2015 il Consiglio di Stato, sez.VI, ha posto in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove

selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ”.

[\(Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018\)](#)

Per il Consiglio di Stato risulta, infine violato l’anonimato ogni qualvolta la commissione o un componente del comitato di vigilanza , siano messi in condizione in condizione di conoscere e collegare il candidato con il codice anonimo del suo elaborato “*In sostanza, come incisivamente annotato dalla difesa dell'appellante, prima della correzione degli elaborati, i Commissari sono stati in grado di attribuire il codice abbinato a ciascun candidato, il che ha comportato la tracciabilita' dell'elaborato sia da parte dei Commissari che degli stessi candidati potenzialmente in grado di intervenire su questi ultimi. Ciò' inevitabilmente ha violato il principio dell'anonimato, dal momento che l'elaborato è diventato riconoscibile prima della sua valutazione e dell'assegnazione della sua posizione in graduatoria, rendendo possibile, quanto meno in astratto, l'alterazione dei risultati della prova*”.

Il comportamento tenuto dai Commissari e risultante dai verbali redatti delle operazioni compiute ha così messo a rischio ogni accorgimento predisposto a livello normativo generale e di settore per garantire l'anonimato nella fase di correzione, essendo stato consentito ai commissari di verificare la concordanza tra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il documento di identità del candidato e di sapere quindi a chi apparteneva quel determinato codice prima della correzione.

La violazione del principio di anonimato che la richiamata sentenza dell'Adunanza plenaria ha ricordato essere il diretto portato del principio costituzionale di

uguaglianza e di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione risulta, nella specie, evidente, senza che sia necessario accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, assumendo che la condotta dell' Amministrazione e di chi svolge le sue funzioni, sia considerata già ex ante implicitamente come offensiva, per essere connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto.”

(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 giugno – 24 settembre 2015, n. 4474)

2.Orbene nella fattispecie sussistono numerosi elementi che inficiano il predetto principio dell’anonimato come ricordato nella parte in fatto:

a).Al momento della registrazione contenente i dati anagrafici del candidato veniva assegnato un codice di iscrizione , utilizzato per l’assegnazione delle aule. In altri termini si poteva conoscere, prima della prova, l’aula in cui i candidati avrebbero svolto la prova ; tra l’altro gli stessi, venivano assegnati aula per aula, e registrati con nome e cognome secondo ordine alfabetico .

Sostanzialmente già in questa fase erano individuabili i dati anagrafici dei candidati sulla scorta del codice di iscrizione e del’assegnazione alla scuola ed all’aula.

Tra l’altro essendo i candidati assegnati alle aule per ordine alfabetico , dal momento che la raccolta dei plichi avveniva aula per aula, era più facile e possibile rintracciare la prova di ciascun candidato.

b).**I candidati venivano ammessi alla prova concorsuale** previa esibizione del **documento di identità e del codice fiscale** ed i responsabili d’aula **provvedevano ad annotare per ciascun candidato gli estremi del documento di riconoscimento in apposito registro, informatico per cui era conoscibile l’identità dei candidati all’interno dell’aula .** **Tra l’altro i documenti venivano consegnati**

al comitato di vigilanza

c)_ Il candidato compilava obbligatoriamente la scheda anagrafica e la sottoscriveva **innanzi al responsabile d'aula** unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei propri dati anagrafici , **ed alla corrispondenza del codice “anonimo” , per cui i responsabili d'aula potevano facilmente ricondurre l'elaborato contenente le risposte al candidato. e comunque associare il codice “anonimo” al candidato .**

In altri termini i candidati sottoscrivevano, davanti al responsabile d'aula o al componente del comitato di vigilanza , la scheda anagrafica ed il codice anonimo , per cui era facilmente riconducibile per il responsabile d'aula, il codice anonimo al candidato.

d)I candidati venivano quindi invitati ad apporre , in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, **la propria firma sul modulo del codice personale anonimo** da conservare all'interno della busta internografata (oscurata) non sigillata .

In altri termini sostanzialmente l'anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente , innanzi al responsabile d'aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre, prima quello contenente il nominativo, poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto, per cui in sede di attribuzione del punteggio ben poteva capitare che si estraesse prima il nominativo del candidato. In ogni caso anche il codice anonimo era sottoscritto

Invero anche terminata la prova i candidati venivano invitati , **in presenza del responsabile d’aula a sottoscrivere nuovamente il modulo anonimo sotto la dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell’applicativo a conclusione della prova”.**

Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell’anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta veniva sottoscritto in presenza del responsabile d’aula ed in quanto lo stesso anonimato veniva violato dalla sottoscrizione .

e)Non era vietato inoltre trascrivere il codice anonimo. Orbene conoscendo il codice anonimo era possibile risalire al candidato; in sintesi **ogni candidato era in condizione (potendo memorizzare o trascrivere il proprio codice) di far conoscere e comunicare ai componenti stessi della commissione e comunque all’esterno il codice abbinato al modulo di risposte**

f) al fine di garantire l’anonimato la procedura avrebbe dovuto prevedere l’assegnazione dei punteggi agli elaborati individuati per codice anonimo, con relativa pubblicazione dei risultati; in una seconda fase abbinare i codici anonimi ai candidati

Invece in questa fattispecie la procedura è stata quanto meno confusa e poco chiara : i codici anonimi sottoscritti ed inseriti insieme alla scheda anagrafica nella stessa busta . La busta non siglata né timbrata (e quindi sostituibile); lo scioglimento dell’anonimato avvenuto con abbinamento dei codici fiscali con il codice anonimo –sottoscritto- (?) (si veda verbale del 26/3/2019), operazione che presupponeva già la conoscenza del codice fiscale e quindi del candidato e la riferibilità allo stesso dell’elaborato; lo scioglimento dell’anonimato avvenuto in data 25 e 26 marzo- in modo poco chiaro - e l’assegnazione dei punteggi ai candidati successivamente con

pubblicazione degli ammessi all'orale in data 27 marzo ; la mancanza di notizie per più di un mese e quindi l'assegnazione dei punteggi agli esclusi in data 8 maggio. Inoltre in sede di correzione degli elaborati le commissioni procedevano per assegnare il punteggio con l'apertura delle buste; senonchè il codice anonimo era sottoscritto per cui non poteva essere rispettato l'anonimato.

In sintesi per le modalità di svolgimento della prova ed in relazione come disciplinate i commissari, (o i componenti del comitato di vigilanza) anche prima delle correzioni hanno avuto ampiamente la possibilità di collegare l'elaborato al candidato conoscendo direttamente sia la scheda anagrafica, che il codice anonimo sottoscritto in loro presenza, ed inoltre verificare la corrispondenza tra la scheda anagrafica , il codice fiscale e quindi l'identità del concorrente , con il codice anonimo peraltro sottoscritto ricollegato all'elaborato . Il tutto tra l'altro inserito in unica busta non siglata e non timbrata

3. Orbene alla luce di quanto esposto appare evidente la violazione del principio dell'anonimato con le conseguenze già sancite da consolidata giurisprudenza in materia analoga : *“la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale ...implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione”*; tuttavia, al fine di tutelare tutti gli interessi in gioco, il Collegio ha ritenuto *“di dover concludere per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Nel senso dell'ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di*

laurea in ipotesi di vizi idonei a falsare l'andamento delle prove si è peraltro già espressa la giurisprudenza amministrativa”.

(TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11; TAR Lombardia Brescia sez II 1352/2012; Tar Sicilia Palermo sez I 457/2012 (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#)).

ed altre)

Del resto a questi principi hanno aderito altre decisioni : *“Rilevato che risulta dalla documentazione in atti che i candidati hanno dovuto compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test e l'hanno tenuta esposta sul banco accanto al documento di riconoscimento;*

Ritenuto che dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell'alterazione dei risultati della prova;

Visti i principi di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, la violazione non irrilevante della regola dell'anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione;

Visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere

nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno);

Ritenuto in conclusione che il ricorso va dunque accolto nei sensi indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'a.a. 2013/2014”;

TARS Palermo Prima sezione, che con sentenza n.121/2014 ed altre)

Inoltre “ Visti i principi di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, la violazione non irrilevante della regola dell'anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione;

Visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014...” (v. T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve, 14 gennaio 2014, n. 121; in senso conforme: T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve 17 marzo 2014, n. 793, confermata in sede di appello cautelare da C.G.A., ord. n. 321/2014).

In sintensi , “si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate” Per cui : “La fondatezza della censura comporta - nel bilanciamento tra i contrapposti

interessi e tenuto conto dei precedenti, appena citati, resi da questa Sezione – che l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di che trattasi deve consistere nella ammissione della ricorrente, se necessario anche in soprannumero, al corso di laurea prescelto, per l’anno accademico 2014/2015.” (Consiglio di Stato, parere n. 4233/2013 del 14.10.2013, emesso sull’affare n. 7690/2012; nello stesso senso: T.A.R. Lazio, 18 luglio 2014, n. 7752).

Sostanzialmente la giurisprudenza concede l’ammissione con riserva anche in soprannumero senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Gli stessi principi possono essere applicati alla presente fattispecie

III) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DELLA L.241/1990 E SUCC MOD ED INTEGR. ; VIOLAZIONE DELL’ART.97 COST

La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell’anonimato. In relazione a questi aspetti ci si riserva la predisposizione di un ricorso per motivi aggiunti ad esito delle istanze di accesso agli atti e ad esito ad un esame approfondito dei predetti provvedimenti .

Fin da ora si rileva l’illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri

di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ”.

Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

Su questi profili anche ad esito delle istanze di accesso ci si riserva di integrare con motivi aggiunti

IV) SUL DANNO

Infine, accertata l'illegittimità dell'esclusione, sussiste altresì l'interesse della ricorrente al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con l'ammissione con riserva alla prova orale

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che: *“La acclarata illegittimità della determinazione dirigenziale avversata rende peraltro fondata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.*

Ricorda il Collegio che ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa . Si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell' Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla quando l'indagine presupposta conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

In particolare, mentre il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa , resta sempre a carico dell' Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 14 novembre 2012 n. 5761). (Tar Lazio Roma sez II 1749/2013; Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367)

*Invero : “..... con sentenza n. 7309 del 9 luglio 2014 la Sezione ha affrontato questione del tutto analoga a quella oggi in esame, dichiarando fondata la domanda di parte ricorrente di conseguire l'ammissione alla facoltà di medicina prescelta. Il ricorso in esame si appalesa pertanto fondato e va quindi accolto, **con***

conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla mancata ammissione dei ricorrenti al I anno della facoltà di medicina nell'anno acc. 2013/2014, presso le Università indicate in epigrafe” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 20 novembre 2015, n. 13122);

Con riferimento alla misura del danno subito la valutazione della stessa può avvenire ai sensi dell'art.34 c.p.a. sulla scorta delle linee guida che il TARS potrà indicare tenendo conto dei costi sostenuti per la partecipazione al concorso e della perdita di chance collegate alla possibilità di svolgere gli orali ed essere assunti nei ruoli di dirigente scolastico da calcolarsi anche in via equitativa

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Per quanto fin qui esposto sussiste ed è stato ampiamente provato il fumus boni iuris

Ma sussiste altresì il periculum in mora . I ricorrenti infatti, a causa del mancato accesso alla prova orale subiranno un evidente danno, rispetto alla carriera e rispetto ai profili economici legati alla chance di superare anche la prova orale ed acquisire il titolo superiore di Dirigente Scolastico

Del resto in casi analoghi è stata concessa anche in via cautelare l'ammissione e quindi l'iscrizione in soprannumero senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (Tar Lombardia Brescia ordinanza cautelare 972/2011 TARS Palermo 2034/2014 ed altre)

Ciò premesso

PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Accogliere perchè fondato in fatto ed in diritto il presente ricorso e , previa sospensione, con ammissione con riserva alla prova orale o in subordine il rifacimento della prova scritta , annullare i provvedimenti, impugnati solo per quanto di interesse dei ricorrenti e conseguentemente riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammesso alla prova orale del corso-concorso per la selezione di Dirigenti Scolastici

In subordine condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni come sopra quantificati e comunque in via equitativa .

In via istruttoria produce i documenti di cui all'elenco allegato.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Con riserva di motivi aggiunti.

Dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego con un contributo di € 325,00

Palermo lì

Avv. Nadia Spallitta